

Con la sentenza in argomento, pubblicata nella G.U. 1<sup>^</sup> Serie Speciale, Corte Costituzionale n. 33 del 6 agosto 2008, la Consulta ha dichiarato illegittimo l'art. 169 del D.P.R. n. 1092 del 1973 «nella parte in cui non prevede che, allorché la malattia insorga dopo i cinque anni dalla cessazione dal servizio, il termine quinquennale di decadenza per l'inoltro della domanda di accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte, ai fini dell'ammissibilità della domanda di trattamento privilegiato, decorra dalla manifestazione della malattia stessa».

Secondo il dispositivo della sentenza, in presenza di malattie in cui, fra la causa della patologia e la relativa manifestazione, intercorra un lungo e non preventivabile periodo di latenza in assenza di alcuna specifica sintomatologia, il dies a quo da cui far partire il termine quinquennale di decadenza per l'inoltro della domanda non deve essere individuato alla data della cessazione dal servizio ma bensì al momento della manifestazione della malattia.

Alla luce di quanto sopra, le Sedi sono tenute ad accogliere le eventuali istanze di pensione di privilegio presentate da iscritti alla Cassa dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato (C.T.P.S.), ancorché sia superato il quinquennio dalla data di cessazione dal servizio, ed avviare l'iter per il relativo riconoscimento.

Nei casi pregressi di mancato accoglimento delle domande per superamento dei previgenti termini decadenziali (5 anni dalla data di cessazione dal servizio), gli interessati possono utilmente inoltrare una nuova istanza di pensione di privilegio, sempreché non siano decorsi i termini previsti dalla sentenza in oggetto (5 anni dalla manifestazione della malattia).

Le Sedi dovranno avviare il consueto iter istruttorio per il riconoscimento della pensione di privilegio formulando una specifica richiesta al competente organismo di accertamento sanitario affinché individui la data di manifestazione dell'infermità per la quale si chiede la causa di servizio nonché le altre condizioni prescritte dalla normativa vigente.

A tale proposito, si rende opportuno specificare che la sentenza in esame modifica i termini per l'ammissibilità della domanda di pensione di privilegio di cui al già citato art. 169, lasciando inalterate le condizioni prescritte per il riconoscimento del diritto a tale prestazione pensionistica disciplinate

dall'art. 64 del *D.P.R. n. 1092 del 1973*. In particolare, detto articolo subordina il riconoscimento del relativo diritto, oltre alla dipendenza da fatti di servizio delle infermità o lesioni, alla circostanza che dette menomazioni abbiano reso inabile al servizio il dipendente.

Si prescinde dal requisito dell'inabilità esclusivamente nei confronti del personale militare nonché per il personale ad esso equiparato (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato, Vigili del fuoco e del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria), in virtù di quanto dispone il successivo articolo 67, primo comma; in tali fattispecie si consegue il trattamento privilegiato in tutti i casi di lesioni o infermità, ascrivibili ad una delle categorie della tabella A alla *legge n. 313 del 1968* e s.m.i., dipendenti da fatti servizio e non suscettibili di miglioramento (cfr. nota n. 67 del 23 gennaio 2008 <sup>(2)</sup>).

Una volta riconosciuto il diritto, il trattamento pensionistico di privilegio decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, in virtù di quanto disposto dall'art. 191, terzo comma, primo periodo del *D.P.R. n. 1092 del 1973*; ciò in quanto la domanda risulta, in ogni caso, inoltrata oltre due anni dopo la cessazione dal servizio.

Per completezza di esposizione si precisa che questo Istituto procede alla definizione delle pensioni di privilegio nei termini illustrati nella presente circolare solo se già competente alla liquidazione della originaria pensione spettante agli interessati.

Il Dirigente generale

Dr. Costanzo Gala

---

(2) Recte: *Nota 23 novembre 2006, n. 67*, emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica.

---